



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Catania, li 31 010 2019

N. Prot. Precedente 13160/E/16.3.1

Vs. Rif. N. Prot. /

Allegato: /

Pos. 16.3.1 /2019

Al Signor Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di

CATANIA

Oggetto: **Richiesta copia tabelle e criteri di distribuzione degli
affari penali triennio 2017 - 2019 della Corte di appello
di Catania.**

Con riferimento alla Sua richiesta del 26 ottobre 2019,
trasmetto copia dei criteri di distribuzione degli affari penali
e civili di questa Corte di appello.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe Meliadorè

GC/

Distretto di Catania
CORTE DI APPELLO DI
CATANIA

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il documento individua i criteri di assegnazione degli affari per le sezioni civili e penali, tenendo conto delle motivazioni rappresentate nel D.O.G.

2. SEZIONI CIVILI

Prima sezione civile –Tratta tutte le controversie in materia di: persone giuridiche, enti collettivi in genere; diritto industriale (fatte salve le materie devolute per legge alla sezione specializzata in materia di impresa); diritto societario; procedure concorsuali; controversie di diritto amministrativo, in esse comprese quelle che investono la responsabilità di Pubbliche Amministrazioni, occupazioni ed espropriazione per pubblica utilità; riconoscimento ed efficacia delle sentenze straniere, ad eccezione dei procedimenti attribuiti alla sezione persona, minori e famiglia; la materia elettorale; la materia commerciale, - esclusi i contratti di vendita immobiliare, i contratti preliminari, di assicurazioni, di appalto privato e di mediazione - bancaria e finanziaria; controversie in materia di prestazione di opera professionale, ivi comprese quelle in tema di responsabilità professionali; controversie previste dalla legge notarile.

Altri istituti e leggi speciali con riferimento alle suddette materie.

La trattazione dei ricorsi di cui agli artt. 3 e segg. della legge 24.3.2001, n. 89 nonché delle istanze di riconsiliazione che non riguardino magistrati della stessa sezione.

Seconda sezione civile – Tratta tutte le controversie in materia di diritti reali; possesso; trascrizioni; successioni; limiti legali della proprietà; condominio; locazione, anche con pubbliche amministrazioni; comodato di immobile urbano; affitto di azienda; responsabilità extracontrattuale, salve quelle previste per la prima sezione civile; prelazione agraria, contratti ed altri istituti di diritto agrario; contratti di vendita immobiliare; contratti preliminari; contratti di assicurazioni, di appalto privato e di mediazione, nonché le istanze di riconsiliazione proposte nei confronti dei magistrati della prima sezione civile.

Altri istituti e leggi speciali con riferimento alle suddette materie.

Le cause civili di altra natura vanno ripartite tra le due sezioni civili e sono assegnate tra le due sezioni civili a cominciare dalla prima.

A tali criteri si potrà derogare nei casi di connessione previsti dall'art. 40 c.p.c..

I procedimenti camerali non specificatamente attinenti alle materie sopra indicate, siano essi o meno di natura contenziosa, saranno trattati dalla prima sezione civile.

I reclami avverso i provvedimenti cautelari resi dalla seconda sezione civile e dalla sezione persona, minori e famiglia saranno trattati dalla prima sezione civile, mentre quelli avverso i provvedimenti della prima sezione civile saranno trattati dalla seconda sezione civile. Le opposizioni alla esecuzione vanno assegnate in base alla materia.

3. SEZIONI LAVORO E SEZIONI CON COMPETENZA SPECIFICA PER MATERIA

-Sezione Lavoro: tratta le impugnazioni avverso le sentenze ed i provvedimenti emessi dai giudici del lavoro di primo grado.

-Sezione Agraria: tratta le impugnazioni avverso le sentenze ed i provvedimenti delle sezioni specializzate agrarie di primo grado.

-Sezione Persona, Minori e Famiglia: tratta tutte le impugnazioni in tema di diritto di famiglia, tra le quali: celebrazione e invalidità del matrimonio; rapporti personali dei coniugi, separazione e scioglimento del matrimonio; regime patrimoniale della famiglia, ad esclusione delle controversie insorte con terzi; impresa familiare, ad esclusione delle controversie insorte con terzi e divisioni ereditarie; filiazione, in essa comprese le azioni di status ex art. 231 ss. c.c.; le controversie in tema di responsabilità genitoriale e i provvedimenti resi a tutela del figlio minore; alimenti; famiglia di fatto; adozione di maggiorenni; convivenze di fatto e unioni civili (legge 20 maggio 2016 n. 76); riconoscimento ed efficacia delle sentenze straniere in materia di diritto di famiglia e di filiazione e dei Tribunali ecclesiastici; giudizi di opposizione all'esecuzione che traggono origine da titoli esecutivi formati in procedimenti di diritto di famiglia.

Tratta inoltre tutte le impugnazioni in tema di diritto delle persone (stato, capacità delle persone fisiche e diritti personalissimi), tra le quali: identità di genere e rettificazione di sesso (legge n. 164/82 e dlgs n. 150/2011); richieste di protezione internazionale (d.lgs n. 251/2007); procreazione medicalmente assistita (legge n. 40/2004); misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (404 ss c.c.; 712 e ss c.p.c.); rettificazione degli atti dello stato civile (art. 95 ss dpr n. 396/2000).

La sezione tratta altresì tutte le impugnazioni dei provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni nelle materie di sua competenza ai sensi del codice civile e delle leggi speciali.

-Sezione Specializzata in materia di Impresa:

Tratta le seguenti materie:

- controversie in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale;
- controversie in materia di diritto d'autore;
- controversie di cui all'art. 33, 2° comma, legge 10.10.1990, n. 287;
- controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea;

- controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una società di capitali;
- controversie attinenti alla materia societaria, per tale intendendosi tutti i procedimenti (inclusi quelli di volontaria giurisdizione) relativi non solo alle società per azioni ed alle società in accomandita per azione, ma anche alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e alle società europee (art. 3 d.lgs. 27.6.2003 n. 168 come modificato dalla legge 24.3.2012 n. 27);
- controversie relative a società di persone, limitatamente ai casi in cui vi sia attrazione ai sensi dell'art. 2 comma 2, d.lgs. 27.6.2003 n. 168 come modificato dalla legge 24.3.2012 n. 27, ovvero le stesse società di persone "esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento" di – o da parte di – società di capitale e cooperative.

4. SEZIONI PENALI

Corti di Assise:

I processi provenienti dalle sezioni di Corte di Assise di Catania e Siracusa nonché dalla sezione GIP-GUP sono assegnati, in turno rotatorio, alle sezioni della Corte di Assise di appello secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Tuttavia i processi nei confronti di non meno di 10 imputati, di cui uno almeno sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, vanno assegnati, in turno rotatorio, alle sezioni.

In ogni caso, tenuto conto delle emergenze e delle urgenze, il secondo maxi processo assegnato per tabella ad una delle sezioni potrà essere trasferito, sentiti i presidenti delle sezioni, alla sezione che risulti in grado di definirlo in tempi più brevi e comunque tali da scongiurare la scadenza dei termini di custodia cautelare di fase e complessivi.

I processi da trattare in sede di rinvio della Corte di cassazione, con riferimento a sentenze e provvedimenti emessi da una delle sezioni della Corte di Assise di appello, sono assegnati all'altra sezione, mentre quelli concernenti sentenze o altri provvedimenti emessi da altre Corti di Assise di Appello sono assegnati, in turno rotatorio, alle sezioni.

Salvo quanto previsto dal comma precedente nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione di incompatibilità dei giudici effettivi di una delle sezioni della Corte di Assise di appello il processo per il quale ricorre l'incompatibilità sarà trattato dall'altra sezione.

Nel caso in cui anche per il presidente o il giudice a latere dell'altra sezione ricorra una causa di astensione, ricusazione o impedimento, gli stessi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Nell'indisponibilità, per qualunque motivo, di questi ultimi, si provvede alla sostituzione, in primo luogo, con il consigliere dell'altra sezione della Corte di assise di appello, e in subordine, a rotazione tra le sezioni penali, con il consigliere meno anziano; in ulteriore subordine, a rotazione tra le sezioni civili, con il consigliere meno anziano.

Ove per incompatibilità di uno dei componenti effettivi della Corte di Assise di appello un processo sia stato trasferito a sezione diversa da quella tabellarmente competente, il processo che lo segue immediatamente nell'ordine di arrivo sarà trattato dalla stessa sezione cui appartiene il giudice incompatibile, salvo che tale processo sia stato già incardinato presso la sezione assegnataria, nel qual caso sarà trattato dalla sezione cui appartiene il giudice incompatibile il processo che segue immediatamente nell'ordine di arrivo la decisione sulla istanza di astensione o sulla ricusazione.

Criteri di distribuzione degli affari tra le sezioni di diverso settore- documento per Ufficio Giudiziario

La seconda e la quarta sezione della Corte di Assise di appello sono state congelate con decreti, rispettivamente, del 4.3.2008 e 14.10.2002.

Sezioni Ordinarie:

Prima sezione penale : tratta i processi provenienti dalla prima sezione penale del Tribunale di Catania, dal Tribunale di Modica e dal Tribunale di Ragusa.

Seconda sezione penale : tratta i processi provenienti dalla terza sezione penale del Tribunale di Catania e dal Tribunale di Siracusa.

Terza sezione penale : tratta i processi provenienti dalla seconda e dalla quarta sezione penale del Tribunale di Catania e dal Tribunale di Caltagirone, le riabilitazioni per le quali residua la competenza della Corte.

I processi provenienti dalle ex sezioni distaccate di Tribunale del distretto (fino ad esaurimento) vanno assegnati a gruppi di dieci, ed in turno rotatorio, alla prima, alla seconda e alla terza sezione penale.

I processi definiti con il rito abbreviato dai GUP degli uffici giudiziari del distretto vanno assegnati, in turno rotatorio, alla prima, alla seconda e alla terza sezione penale.

Le impugnazioni contro le sentenze di non doversi procedere emesse dai GUP degli uffici giudiziari del distretto vanno assegnate, in turno rotatorio, alla prima, seconda e terza sezione penale.

Le istanze di revisione delle sentenze di condanna e dei decreti penali di condanna (art. 629 ss cpp) e **le istanze di rescissione del giudicato (art. 629 bis c.p.p.)** vanno assegnate, in turno rotatorio, alla prima, seconda e terza sezione penale.

Le domande di indennizzo per ingiusta detenzione (art.314 ss cpp e 102 disp. att. cpp) vanno assegnate, in turno rotatorio annuale, alla prima, seconda e terza sezione penale.

Le istanze di restituzione nel termine di cui all'art.175 CPP ed i procedimenti provenienti da rinvio della Corte di cassazione da altra Corte di appello sono assegnati a turno alle tre sezioni penali secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Nell'ipotesi di cassazione con rinvio di sentenza o altro provvedimento di una delle sezioni penali della Corte gli stessi sono assegnati: quelli della prima alla seconda, quelli della seconda alla terza e quelli della terza alla prima.

I procedimenti in materia di esecuzione sono assegnati alla sezione che ha emesso la pronuncia cui il provvedimento si riferisce.

Sulle domande di riparazione proposte ai sensi dell'art. 645 CPP decide la sezione penale da cui è stata pronunciata la sentenza di assoluzione.

Criteri di distribuzione degli affari tra le sezioni di diverso settore- documento per Ufficio Giudiziario

I reclami di cui all'art. 30 bis dell'Ordinamento Penitenziario, legge 26.7.1975, n. 354 vanno assegnati, in turno rotatorio, alle tre sezioni penali, osservando in ogni caso il criterio di cui al 5° comma del citato art. 30 bis.

Le istanze di ricusazione dei magistrati addetti al settore penale, comprese le Corti di Assise e la sezione provvedimenti speciali, sono trattate, in turno rotatorio annuale, dalla prima, seconda e terza sezione penale.

Nel caso in cui viene ricusato un magistrato della sezione assegnataria, competente a decidere sulla ricusazione sarà la sezione penale della Corte che dovrà trattare le istanze nell'anno successivo.

I processi, nei confronti di un numero di imputati da 15 a 29, di cui almeno uno sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, vanno assegnati, in turno rotatorio, alla prima, alla seconda e alla terza sezione penale; con distinta turnazione, i processi, nei confronti di non meno di 30 imputati, di cui almeno uno sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, vanno assegnati, in turno rotatorio, alla prima, alla seconda e alla terza sezione penale.

Quando per motivi di incompatibilità la sezione assegnataria per tabella non è nella possibilità di costituire un collegio con i magistrati che la compongono, il processo verrà trasferito ad altra sezione seguendo lo schema dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza, e dalla terza alla prima. Se neanche le altre sezioni hanno la possibilità di formare un collegio il processo torna alla sezione assegnataria per tabella, che sarà integrata con applicati e supplenti, nei limiti consentiti per formare il collegio.

Gli applicati e di supplenti saranno individuati sulla base di un criterio rotatorio fra i magistrati del settore penale, ed in subordine del settore civile, a partire dal meno anziano. Tale ultimo criterio si applica anche alle applicazioni ed alle supplenze da destinare alla sezione persona, minori e famiglia.

Sezioni con competenza specifica per materia

Sezione misure di prevenzione

I procedimenti aventi ad oggetto le misure di prevenzione di pubblica sicurezza personali e patrimoniali sono trattati dalla seconda sezione penale.

Sezione provvedimenti speciali

Tratta le seguenti materie: a) rogatorie; b) estradizioni, procedimenti di consegna ex lege 22.4.2005 n. 69 e successive modificazioni e procedimenti similari; c) riconoscimento di sentenze penali straniere; d) reclami in materia di liquidazione di compensi ad amministratori ex decr. leg. N. 159/2011.

Sezione minori, persona e famiglia

La sezione tratta i procedimenti a carico di imputati minorenni e svolge ogni attività ad essi relativa, in essa compresi i mandati di arresto europeo, nonché le istanze di riparazione per ingiusta detenzione proposte dai minorenni o da persone minorenni al tempo del fatti oggetto delle richieste indennitarie.

La sezione tratta, altresì, le istanze di revisione ex art. 629 c.p.p. e di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. proposte da minorenni e da persone minorenni al tempo dei fatti oggetto della contestazione.